



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

(Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 – Art. 14)

N . 156 del 10-06-2020

Oggetto: PROTOCOLLO CONDIVISO - Valutazione del rischio e misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

Ufficio proponente : PERSONALE

Responsabile del Procedimento : Guzzo Chiara

Il Direttore o suo vicario: Lazzarini Daniele

VISTO CONTABILE
(Art. 151 D.LGS 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria. In allegato il prospetto degli impegni.

IL RESPONSABILE
Di Flavia Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Ufficiale dell'ESU di Venezia per giorni quindici a partire dal .

Relazione

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiarava emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, l'epidemia di coronavirus in Cina.

Il giorno successivo il Governo italiano proclamava, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La diffusione pandemica dell'infezione da SARS-CoV-2 induceva poi le amministrazioni centrali e regionali competenti ad adottare, in conformità all'evoluzione del quadro epidemiologico, una serie di disposizioni dirette a contrastare la diffusione del Covid-19 a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, prevedendo tra l'altro, in questa ottica, misure di sostegno e di indirizzo al mondo del lavoro pubblico e privato.

Dal 23 febbraio scorso sono stati adottati, con cadenze ravvicinate:

- numerosi decreti legge (n. 6 del 23 febbraio 2020, n.9 del 2 marzo, n.11 del 8 marzo, n.14 del 9 marzo 2020, n. 18 del 17 marzo 2020, n. 19 del 25 marzo 2020 e n.33 del 16 maggio 2020)
- molteplici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (del 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 e 18 maggio)
- ordinanze specifiche del Ministro della salute e del Ministero dell'Interno;
- in ambito regionale le Ordinanze del Presidente di Giunta regionale recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento, sono state previste una serie di misure specificamente rivolte al lavoro pubblico, quali:

- La Direttiva n.1/2020 (25 febbraio) del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”*.
- La Direttiva n.2/2020 (12 marzo) del Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
- L'Art.87 recante *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge *“Cura Italia”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
- La Circolare esplicativa n.2/2020 (1 aprile) del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto: *“misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”*.

- La Direttiva n. 3/2020 (5 maggio) del Ministro della Pubblica Amministrazione sulla *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19 ha indotto inoltre alla produzione di norme tecniche (protocolli di sicurezza) quali linee guida per l'adozione di misure efficaci a garantire livelli adeguati di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, contribuendo così al contenimento del rischio di contagio su tutto il territorio nazionale.

In particolare per la Pubblica Amministrazione:

- ✓il protocollo di accordo per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da ‘Covid-19’”, siglato il 3 aprile 2020 fra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, e le Rappresentanze Sindacali Cgil, Cisl e Uil, con lo scopo di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio (in primis il ricorso al lavoro agile), mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

- ✓il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 9 aprile 2020 e pubblicato da INAIL.

- ✓Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, le cui misure e soluzioni organizzative sono state ritenute dal Protocollo del 3 aprile 2020 pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n.2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e che ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile.

In ambito regionale, veniva approvato con DGR n.601 del 12.05.2020, il Manuale per la riapertura delle attività produttive - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Versione n.01 del 30 aprile 2020, utile riferimento anche per gli enti pubblici del territorio.

Nella prima fase di gestione dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione adottava le prime misure di prevenzione/protezione dal rischio di contagio da Covid-19, sulla base del *Documento di Valutazione del Rischio da esposizione da Coronavirus* – versione febbraio 2020.

In seguito alla pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 del 13 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, veniva attivato con immediatezza e in forma semplificata il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, estendendolo a tutte le attività, anche quelle meno idonee ad essere svolte con tale modalità, e garantendo contestualmente lo svolgimento in sede delle attività istituzionali indifferibili da rendersi in presenza.

Infatti nel comparto pubblico, la cui attività non è stata sospesa dai DPCM succedutesi nel tempo di contenimento del contagio, il lavoro agile si configura come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da Covid-2019 (31 luglio 2020), ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo l'avvio della seconda fase di gestione dell'emergenza sanitaria, caratterizzata dalle misure di ripresa introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione, nell'ambito del quadro normativo di riferimento interviene la Direttiva n. 3 del 5 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che prevede una rilettura della vigente disciplina.

<In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio – sia con modalità agile.>

A fronte di ciò, in prospettiva di una necessità diversa organizzazione dei processi lavorativi, si è ritenuto opportuno adottare **un protocollo condiviso** recante la valutazione del rischio e le misure di sicurezza adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Il documento si fonda su un **modello organizzativo di prevenzione partecipato**, nella valutazione e nella gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica, con il coinvolgimento di tutte le figure preposte alla sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e con il confronto preventivo con la RSU.

Documento che trova la sua naturale infrastruttura nel sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In fase di pianificazione delle misure implicanti un trattamento dei dati, è stato coinvolto il DPO – Data Protection Officer – a garanzia della conformità ai principi e alle prescrizioni del GDPR 2016/679.

Con esso sono state individuate misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione studentesca.

Considerato l'attuale contesto tecnico-scientifico sui rischi da SARS-CoV-2, in una fase del tutto aperta a possibili sviluppi e conoscenze, le misure previste dal Piano d'intervento sono improntate al principio di precauzione, oltre che a quello di prevenzione e della responsabilità individuale. Esse sono orientate ad incidere sui processi lavorativi nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori e sulle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla riduzione del rischio di venire a contatto con fonti di contagio.

Per favorire una partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo lavoratore, fondamentale al raggiungimento di risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del *setting* lavorativo, si è proceduto alla formazione preventiva dei dipendenti, destinatari delle

misure di tutela, attraverso corsi di formazione tenuti dal RSPP incaricato, in modalità teledidattica (26 e 27 maggio 2020).

Pertanto tutti i soggetti destinatari delle misure di tutela avranno l'obbligo e la responsabilità di contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento delle misure previste, osservando le disposizioni e le istruzioni, utilizzando in modo appropriato e secondo le informazioni ricevute i dispositivi di protezione e segnalando eventuali problemi che ne ostacolano l'operatività.

Tali misure saranno oggetto di costante monitoraggio e adeguamento in conformità all'evoluzione del quadro epidemiologico, del quadro di riferimento normativo nazionale e/o regionale e del progresso in ambito tecnico scientifico, al fine di garantire costantemente un livello adeguato di salute e sicurezza.

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si considerano ivi integralmente richiamate;
2. di adottare il **protocollo condiviso** recante la valutazione del rischio e le misure di sicurezza adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro (**Allegato**), i cui allegati sono conservati agli atti;
3. di incaricare l'Ufficio Segreteria e Comunicazione di darne adeguata informazione ai destinatari.

IL DIRETTORE

Dott. Daniele Lazzarini